



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 524 del 07/05/2025

OGGETTO: ART. 32 DEL R.r. 24.03.2006 N. 2 - COMUNE DI VALDISOTTO
RINNOVO DELLA LICENZA DI ATTINGIMENTO D'ACQUA AD USO IGIENICO DALLA SORGENTE
"ZANDILLA", IN TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDISOTTO (SO), A SERVIZIO DELL'OMONIMO
ALPEGGIO.

LICENZA N. 09/2025

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 32 del R.r. 24 marzo 2006, n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- l'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;
- l'art. 43 comma 1 lett. a) punto 3 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m. e i;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 30 dicembre 2024, che affida al sottoscritto ingegnere Antonio Rodondi, le funzioni di dirigente del settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico";

PREMESSO CHE con determinazione n. 786 del 22/07/2024 (Licenza n. 14/2024), è stata assentita al Comune di Valdisotto (c.f. 000732901404), la licenza di attingimento d'acqua ad uso igienico per l'anno 2024, dalla sorgente denominata "Zandilla", in territorio del comune di Valdisotto;

VISTA la domanda pervenuta in data 11/04/2025, con la quale il Comune di Valdisotto ha chiesto il rinnovo della licenza di attingimento alle medesime condizioni anche per l'anno 2025;

CONSIDERATO CHE l'attingimento richiesto, con il rispetto delle condizioni prescritte, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

Parametri della captazione (Prat. 159 ATT)	
Corpo idrico	Sorgente denominata "Zandilla"
Quota attingimento	2.100 m s.l.m.
Uso	igienico

Periodo di attingimento	1 giugno ÷ 30 ottobre
Portata media nel periodo di prelievo	0, 77 l/s
Portata media annua	0,317 l/s
Portata massima istantanea	1 l/s
Volume annuo massimo derivabile	10.000 mc
DMV	5 l/s

ed è da considerarsi conforme alle previsioni dell'art. 32 comma 1 del R.r. 24/03/2006 n. 2;

ATTESO che per l'uso in parola il richiedente ha provveduto:

- al pagamento delle spese di istruttoria, mediante versamento alla Tesoreria della Provincia di Sondrio di € 50,00, come da attestazione in data 9/04/2025;
- al pagamento del canone per l'annualità 2025, mediante versamento alla Tesoreria della Regione Lombardia di € 159,17, come da attestazione in data 29/04/2025;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5 e segg. della L. 241/90;

Recepite le premesse e fatti comunque salvi gli eventuali diritti di terzi,

DETERMINA

di assentire al Comune di Valdisotto (C.F. 000732901404), per l'anno 2025, il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua ad uso igienico dalla sorgente denominata "Zandilla", a servizio dell'omonimo Alpeggio, in territorio del Comune di Valdisotto (SO), nelle quantità e nel periodo indicati in premessa.

La presente licenza è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. si riferisce all'anno 2025 e potrà essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza, con le limitazioni di cui all'art. 32 comma 3 del R.r. 24.03.2006 n. 2;
2. l'attingimento dovrà avvenire con le modalità indicate nella domanda originaria e nella documentazione tecnica ad essa allegata (mediante autopompa, senza la realizzazione di opere);
3. può essere revocata in qualsiasi momento, senza che il beneficiario abbia diritto a compensi o indennizzi, per motivi di pubblico interesse;
4. il titolare della licenza di attingimento:
 - è responsabile di ogni danno o pregiudizio che possa derivare a persone o a cose per effetto dell'accordata licenza o dall'esercizio della medesima e terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente ed i suoi Funzionari da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi;
 - è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari concernenti la polizia dei corsi d'acqua pubblici, l'igiene e la sicurezza pubblica, la tutela quali-quantitativa delle acque;
 - è soggetto all'obbligo di denuncia dei volumi d'acqua prelevati come previsto dalla d.g.r. n. VII/3235 del 26 gennaio 2001, nonché dall'art. 33 del R.r. 24.03.2006 n. 2;
5. tutte le spese relative alla presente licenza sono a carico della società richiedente;

La presente determinazione sarà trasmessa al beneficiario ed al Comune interessato dall'attingimento. Sarà inoltre affissa all'Albo provinciale *on-line* per 15 giorni consecutivi e pubblicata sul sito web della Provincia;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso amministrativo nei termini di legge, oppure ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo provinciale. E' fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle acque pubbliche in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente